ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee

C 320

38° anno

30 novembre 1995

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Consiglio

95/C 320/01 Posizione comune (CE) n. 25/95, del 23 ottobre 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari 1

95/C 320/02 Posizione comune (CE) n. 26/95, del 23 ottobre 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori 9

95/C 320/03 Posizione comune (CE) n. 27/95, del 7 novembre 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli 21

IT

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 25/95

definita dal Consiglio del 23 ottobre 1995

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. . . ./95 del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., sui nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari

(95/C 320/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [3],

considerando che le differenze tra legislazioni nazionali riguardanti nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti alimentari, creando condizioni di concorrenza sleale e compromettendo quindi il funzionamento del mercato interno;

considerando che, per tutelare la salute pubblica, è necessario assicurarsi che i nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari siano sottoposti ad una valutazione unica del livello di sicurezza in base ad una procedura comunitaria prima della loro immissione sul mercato della Comunità; che nel caso di nuovi prodotti o nuovi ingredienti sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti esistenti è opportuno provvedere una procedura semplificata;

considerando che gli additivi alimentari, gli aromi impiegati nei prodotti alimentari e i solventi da estrazione che sono disciplinati da altri strumenti comunitari devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che è necessario prevedere misure appropriate per l'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari derivati da varietà vegetali rientranti nel campo d'applicazione delle direttive 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [4] e 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [5];

considerando che i prodotti o ingredienti alimentari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati possono presentare dei rischi per l'ambiente; che per tali prodotti la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati [6] prevede sempre una valutazione della sicurezza sotto il profilo ambientale; che ai fini di un sistema comunitario unificato per la valutazione di tali prodotti il presente regolamento deve contenere delle disposizioni per una valutazione specifica del rischio ambientale, la quale, conformemente alle procedure dell'articolo 10 della direttiva 90/220/CEE deve essere simile a quella prevista in tale direttiva; che occorre inoltre procedere ad una valutazione dell'idoneità del prodotto ad essere utilizzato come prodotto o ingrediente alimentare;

---

(1) GU n. C 190 del 29. 7. 1992, pag. 3.

(2) GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 8.

(3) Parere del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

(5) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

(6) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/15/CE (GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20).

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana istituito con la decisione 74/234/CEE [1] deve essere consultato su ogni questione relativa al presente regolamento che possa avere ripercussioni sulla salute pubblica;

considerando che la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [2] e della direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [3] si applica ai nuovi prodotti e ingredienti alimentari;

considerando che, fatti salvi i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria sull'etichettatura dei prodotti alimentari, è opportuno fissare requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura; che tali requisiti debbono essere contenuti in disposizioni precise affinché il consumatore disponga dell'informazione necessaria; che è opportuno garantire l'informazione di gruppi determinati della popolazione cui sono associate pratiche alimentari consolidate qualora la presenza in un nuovo elemento di materie che non sono presenti nell'equivalente prodotto alimentare esistente susciti una riserva d'ordine etico per tale gruppo della popolazione; che, in materia di etichettatura, l'informazione del consumatore sulla presenza di un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 90/220/CEE, quando non corrisponde alla sola modifica delle caratteristiche agronomiche, costituisce un ulteriore requisito applicabile ai prodotti ed ingredienti alimentari di cui al presente regolamento;

considerando che, nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE [4], si dovrà prevedere una procedura di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per quanto concerne il presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'immissione sul mercato comunitario di nuovi prodotti e di nuovi ingredienti alimentari.

2. Il presente regolamento si applica all'immissione sul mercato della Comunità di prodotti e ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE;

b) prodotti e ingredienti alimentari prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, ma che non li contengono;

c) prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;

d) prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe;

e) prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati da vegetali e ingredienti alimentari isolati da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato;

f) prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti un cambiamento significativo della composizione o della struttura del prodotto o ingrediente alimentare che si ripercuote sul valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili.

3. Se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 13, può decidersi in merito all'eventuale appartenenza di un determinato prodotto o ingrediente alimentare al campo di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica:

a) agli additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano [5];

b) agli aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione [6];

[1] GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.
[2] GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/99/CE (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14).
[3] GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.
[4] GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.
[5] GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CEE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).
[6] GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/71/CEE (GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 25).

c) ai solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti [1].

Articolo 3

1. I prodotti o ingredienti alimentari disciplinati dal presente regolamento:

— devono essere sicuri per il consumatore;

— non devono indurre in errore il consumatore;

— non devono differire da altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati in modo tale che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore dal punto di vista nutrizionale.

2. Ai fini dell'immissione sul mercato della Comunità dei prodotti e ingredienti alimentari oggetto del presente regolamento si applicano le procedure previste agli articoli 4, 6, 7 e 8 in base ai criteri definiti al paragrafo 1 del presente articolo ed agli altri fattori pertinenti menzionati in tali articoli.

Per quanto riguarda i prodotti o ingredienti alimentari oggetto del presente regolamento e ottenuti da varietà vegetali oggetto delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, la decisione di autorizzazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento viene presa nell'ambito delle procedure previste da tali direttive nella misura in cui esse tengono conto dei principi di valutazione stabiliti dal presente regolamento e dei criteri enunciati al paragrafo 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni relative all'etichettatura di questi prodotti o ingredienti alimentari che sono stabilite, conformemente all'articolo 8, secondo la procedura dell'articolo 13.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti e agli ingredienti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) qualora l'organismo geneticamente modificato utilizzato nella fabbricazione del prodotto o ingrediente alimentare sia stato immesso sul mercato conformemente al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 2, la procedura di cui all'articolo 5 si applica ai prodotti o agli ingredienti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), d) ed e) che, sulla base dei dati scientifici disponibili e universalmente riconosciuti o di un parere emesso da una delle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti alimentari esistenti per quanto riguarda la composizione, il valore nutritivo, il metabolismo, l'uso cui sono destinati e il tenore di sostanze indesiderabili.

Se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 13, si decide in merito all'eventuale appartenenza di un determinato prodotto o ingrediente alimentare al campo di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 4

1. Il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità (in appresso denominato «richiedente») presenta una domanda allo Stato membro sul cui mercato il prodotto deve essere immesso per la prima volta. Esso trasmette contemporaneamente copia della domanda alla Commissione.

2. Si procede alla valutazione iniziale prevista dall'articolo 6.

Al termine della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 informa senza indugio il richiedente:

— che può procedere all'immissione del prodotto o dell'ingrediente alimentare sul mercato, quando non sia richiesta la valutazione complementare di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e non sia stata formulata alcuna obiezione motivata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, oppure

— che è necessaria una decisione di autorizzazione conformemente all'articolo 7.

3. Tutti gli Stati membri notificano alla Commissione nome e indirizzo dell'autorità competente sul proprio territorio per la preparazione delle relazioni di valutazione iniziale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica orientamenti guida riguardanti aspetti scientifici relativi:

— alle informazioni necessarie a sostegno di una domanda nonché alla loro presentazione;

— alla preparazione delle relazioni di valutazione iniziale di cui all'articolo 6.

5. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 13.

Articolo 5

Nel caso dei prodotti o ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il richiedente notifica l'immissione sul mercato alla Commissione. Tale notifica è corredata delle informazioni pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione trasmette agli Stati membri copia di detta notifica entro sessanta giorni, nonché, a richiesta di un Stato membro, copia di tali informazioni. Ogni anno la Commissione pubblica un

[1] GU n. L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/52/CE (GU n. L 331 del 21. 12. 1994, pag. 10).

riassunto di tali notifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 6

1. La domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 1 comprende le informazioni necessarie, compresa una copia degli studi svolti e ogni altro elemento atto a dimostrare che il prodotto o ingrediente alimentare in questione soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, nonché un'adeguata proposta per la presentazione e l'etichettatura del prodotto o dell'ingrediente alimentare in conformità dei requisiti dell'articolo 8. Inoltre, la domanda è corredata di un sommario del fascicolo.

2. Quando riceve la domanda lo Stato membro di cui all'articolo 4, paragrafo 1 assicura che sia effettuata la valutazione iniziale. A questo fine esso notifica alla Commissione il nome dell'autorità competente per la valutazione dei prodotti alimentari incaricata di elaborare la relazione di valutazione iniziale oppure chiede alla Commissione di accordarsi con un altro Stato membro affinché una delle autorità competenti per la valutazione dei prodotti alimentari, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 prepari tale relazione.

La Commissione trasmette senza indugio agli Stati membri copia del sommario del fascicolo fornito dal richiedente ed il nome dell'autorità competente incaricata di effettuare la valutazione iniziale.

3. La relazione di valutazione iniziale è elaborata entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda che soddisfi le condizioni stabilite al paragrafo 1, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 4, paragrafo 4 e indica, nelle proprie conclusioni, se il prodotto o ingrediente alimentare debba o no formare oggetto di una valutazione complementare conformemente all'articolo 7.

4. Lo Stato membro interessato trasmette senza indugio la relazione dell'autorità competente per la valutazione dei prodotti alimentari alla Commissione che, a sua volta, la trasmette agli altri Stati membri. Entro sessanta giorni dalla data di diffusione della relazione da parte della Commissione, uno Stato membro o la Commissione possono formulare le loro osservazioni o presentare un'obiezione motivata all'immissione sul mercato del prodotto o ingrediente alimentare in questione. Le osservazioni o obiezioni possono riguardare anche la presentazione o l'etichettatura del prodotto o dell'ingrediente alimentare.

Le osservazioni o obiezioni formulate vengono inviate alla Commissione, che le trasmette agli Stati membri entro il termine di sessanta giorni di cui al primo comma.

Il richiedente fornisce a richiesta di uno Stato membro una copia delle informazioni utili contenute nella domanda.

Articolo 7

1. Qualora sia necessaria una valutazione complementare conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, o sia formulata un'obiezione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, viene presa una decisione di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 13.

2. La decisione definisce la portata dell'autorizzazione e stabilisce, ove necessario:

— le condizioni di utilizzazione del prodotto o ingrediente alimentare;

— la designazione del prodotto o ingrediente alimentare, nonché le sue caratteristiche;

— i requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all'articolo 8.

3. La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione presa. Le decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

1. Fatti salvi gli altri requisiti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previsti dalla legislazione comunitaria, si applicano i seguenti requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura, destinati ad informare il consumatore:

a) indicazione di caratteristiche o proprietà alimentari quali:

   — composizione,

   — valore nutritivo o effetti nutritivi,

   — uso al quale è destinato il prodotto alimentare,

   se esse distinguono in modo significativo il nuovo prodotto o ingrediente alimentare da un prodotto o ingrediente alimentare equivalente esistente.

   In tal caso, l'etichettatura menziona dette caratteristiche o proprietà modificate, corredate dell'indicazione del metodo con il quale esse sono state ottenute;

b) indicazione della presenza nel nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti in un alimento equivalente esistente e che possono avere ripercussioni sulla salute di gruppi di popolazione;

c) indicazione della presenza nel nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti nell'alimento equivalente esistente, e che danno luogo a preoccupazioni di carattere etico;

d) indicazione della presenza di un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 90/220/CEE,

qualora, in base ad una decisione adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, essa non sia unicamente una modifica delle caratteristiche agronomiche.

2. In mancanza di un prodotto o ingrediente alimentare esistente, se necessario sono adottate le opportune disposizioni per assicurare che il consumatore sia informato nel modo adeguato della natura del prodotto o dell'ingrediente alimentare.

3. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle che debbono definire le caratteristiche agronomiche di cui al paragrafo 1, lettera d), vengono decise conformemente alla procedura stabilita all'articolo 13.

Articolo 9

1. Qualora un prodotto o ingrediente alimentare disciplinato dal presente regolamento contenga o sia costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio le informazioni richieste nella domanda di immissione sul mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1 devono essere corredate di:

— una copia dell'autorizzazione scritta, rilasciata dall'autorità competente, qualora sia richiesta per l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati a scopi di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 90/220/CEE, nonché i risultati della o delle emissioni per quanto concerne i rischi per la salute umana e per l'ambiente;

— la documentazione tecnica completa contenente le informazioni pertinenti di cui all'articolo 11 della direttiva 90/220/CEE e la relativa valutazione dei rischi per l'ambiente effettuata sulla base di tali informazioni; i risultati di eventuali studi svolti a scopo di ricerca e sviluppo o, se del caso, la decisione di autorizzazione di immissione sul mercato corrispondente alla parte C della direttiva 90/220/CEE.

Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non si applicano ai prodotti e ingredienti alimentari che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati.

2. Qualora un prodotto o ingrediente alimentare disciplinato dal presente regolamento contenga o sia costituito da organismi geneticamente modificati, la decisione di cui all'articolo 7, deve attenersi ai requisiti di sicurezza ambientale stabiliti dalla direttiva 90/220/CEE per garantire che siano state prese tutte le misure necessarie per evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente derivanti dall'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati. Nel corso della valutazione della domanda di immissione sul mercato per i prodotti che contengono o che sono costituiti da organismi geneticamente modificati, la Commissione o gli Stati membri si consultano con gli organismi istituiti dalla Comunità e dagli Stati membri in conformità della direttiva 90/220/CEE.

Articolo 10

Le modalità per la tutela delle informazioni fornite dal richiedente sono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 13.

Articolo 11

Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana è consultato su ogni questione attinente al presente regolamento che può avere conseguenze per la salute pubblica.

Articolo 12

1. Qualora a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia motivi fondati per ritenere che l'utilizzazione di un prodotto o ingrediente alimentare conforme al presente regolamento costituisca un pericolo per la salute umana o per l'ambiente, può limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l'utilizzazione sul proprio territorio del prodotto o ingrediente alimentare in questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi della propria decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari i motivi di cui al paragrafo 1; essa prende le misure necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 13. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all'entrata in vigore di queste misure.

Articolo 13

1. In caso di applicazione della procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato è convocato dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comi-

tato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla luce dell'esperienza acquisita la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento corredata, se del caso, di opportune proposte.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. In data 7 luglio 1992 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento in merito, che si basa sull'articolo 100 A del trattato [1].

2. Successivamente al parere del Parlamento europeo, reso il 27 ottobre 1993 [2], la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta modificata [3].

3. Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 23 febbraio 1993 [4].

4. In data 23 ottobre 1995 il Consiglio ha adottato, conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato, una posizione comune sulla proposta modificata.

II. OBIETTIVO

5. La proposta si prefigge di introdurre criteri e procedure di valutazione per l'immissione sul mercato dell'Unione europea di nuovi alimenti, vale a dire di prodotti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano.

   La proposta assume una grande importanza a livello dell'Unione europea tanto per l'evoluzione del progresso tecnico nel settore agroalimentare e per il buon funzionamento del mercato interno che per la protezione e l'informazione dei consumatori.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6. Da un punto di vista generale il testo ha subito ampi rimaneggiamenti nel corso delle discussioni. Il testo della posizione comune tiene conto dei desideri del Parlamento europeo circa vari punti importanti che si trovano enumerati genericamente in appresso. Tutte le modifiche della proposta iniziale adottate dal Consiglio sono state accolte dalla Commissione.

7. Il campo di applicazione (emendamenti nn. 14, 15 e 29 del Parlamento europeo) è stato ampliato e meglio precisato nell'articolo 1, paragrafo 2, rispetto alla proposta iniziale. Tuttavia il Consiglio e la Commissione si sono trovati nell'impossibilità di riprendere una parte dell'emendamento n. 15, ritenendo che gli additivi rientrano già nelle disposizioni specifiche comunitarie e dovrebbero quindi essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento in questione.

   Inoltre, conformemente agli emendamenti nn. 19 e 30 del Parlamento europeo, i criteri generali per la valutazione dei prodotti si trovano nel dispositivo (articolo 3, paragrafo 1).

   Il Consiglio ha peraltro constatato la necessità di una migliore precisazione dell'articolazione tra il testo in questione e le disposizioni comunitarie relative alle sementi per quanto concerne in particolare le procedure di valutazione e le norme sull'etichettatura (vedi articolo 3, paragrafo 2).

8. La posizione comune ha rafforzato notevolmente le disposizioni sulle procedure di cui agli articoli da 4 a 7 per l'immissione sul mercato dei prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione (emendamenti nn. 18, 20 e 21). I punti importanti sono i seguenti:

   a) migliore ripartizione e determinazione dei compiti tra gli Stati membri e la Commissione rispetto alla proposta iniziale;

---

[1] GU n. C 190 del 29. 7. 1992, pag. 3.
[2] GU n. C 315 del 22. 11. 1993, pag. 139.
[3] GU n. C 16 del 19. 1. 1994, pag. 10.
[4] GU n. C 108 del 19. 4. 1993.

b) più ampia pubblicità dei risultati delle decisioni prese (articoli 5 e 7), secondo il parere del Parlamento europeo (emendamento n. 24);

c) requisiti chiari e particolareggiati ai fini della preparazione e presentazione dei fascicoli da trasmettere alle autorità in relazione ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione (articolo 6);

d) precisazione più accurata dei casi in cui gli Stati membri o la Commissione possono avanzare un'obiezione motivata alla commercializzazione di un prodotto (articolo 6, paragrafo 4);

e) precisazione più accurata della procedura per la presa di decisione formale che autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti, nonché precisazione della portata di tali decisioni (articolo 7).

9. Circa i requisiti in materia di etichettatura (emendamento n. 22), il Consiglio ha deciso una serie di norme (articolo 8) affinché il consumatore venga informato sistematicamente:

— delle differenze nelle caratteristiche o proprietà alimentari di un nuovo alimento rispetto a un prodotto convenzionale, nel qual caso si provvederà ad indicare per informazione del consumatore il metodo impiegato per ottenere tali caratteristiche o proprietà;

— della presenza nel prodotto di sostanze non contenute nel prodotto equivalente esistente e che possono avere ripercussioni sulla salute di determinati gruppi di popolazione, per esempio delle sostanze allergene;

— della presenza nel prodotto di sostanze non contenute nel prodotto equivalente esistente e che danno luogo a preoccupazioni di carattere etico presso determinati gruppi della popolazione cui sono associate pratiche alimentari ben definite;

— della presenza di un organismo geneticamente modificato se non corrisponde alla sola modifica delle caratteristiche agronomiche.

Nell'adottare queste norme, il Consiglio ha attribuito grande importanza al fatto che siano complete, che l'informazione presentata al consumatore sia utile e che le norme si prestino a un controllo efficace da parte degli organi competenti.

10. Il Consiglio ha tenuto conto dell'emendamento n. 17 concernente gli esperti indipendenti.

11. Il Consiglio ha accolto il principio degli emendamenti nn. 54 e 55 circa la protezione dei dati forniti ai fini della messa in applicazione delle procedure previste dal regolamento (articolo 10).

12. Il Consiglio ha accolto l'obiettivo dell'emendamento n. 45 consistente nel confermare che il sistema generale dei controlli per i prodotti alimentari si applica ai prodotti in questione e lo ha ripreso sotto forma di considerando.

13. Circa l'emendamento n. 58, il Consiglio prevede l'entrata in vigore del regolamento dodici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per consentire alla Commissione e agli Stati membri di prendere le misure necessarie ai fini della sua messa in applicazione.

14. Il Consiglio ritiene nel complesso, tre anni dopo la presentazione della proposta iniziale, avendo accolto gli emendamenti del Parlamento europeo che la Commissione ha fatto propri e avendo inoltre preso in considerazione le preoccupazioni del Parlamento europeo circa altri punti, di essere pervenuto infine a un giusto equilibrio tra le posizioni divergenti manifestatesi su questo fascicolo negli ultimi tempi in particolare per quanto attiene a punti chiave quali:

— il campo di applicazione,

— le procedure per l'immissione sul mercato,

— l'etichettatura.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 26/95

definita dal Consiglio del 23 ottobre 1995

in vista dell'adozione della direttiva 95/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

(95/C 320/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

visto il parere dell'Istituto monetario europeo [3],

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [4],

1. considerando che il Consiglio ha adottato, il 10 maggio 1993, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari [5]; che tale direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno nel settore delle imprese di investimento;

2. considerando che la direttiva 93/22/CEE stabilisce le regole prudenziali che le imprese di investimento devono osservare in qualunque momento, in particolare le regole volte a tutelare il più possibile i diritti degli investitori sui fondi o strumenti finanziari loro appartenenti;

3. considerando, tuttavia, che nessun sistema di vigilanza può offrire una protezione completa, in particolare qualora siano compiuti atti fraudolenti;

4. considerando che la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario sono elementi importanti del completamento e del buon funzionamento del mercato interno in tale settore e che, a tal fine, è pertanto essenziale che esista in ogni Stato membro un sistema di indennizzo degli investitori che offra una garanzia minima armonizzata di tutela almeno per i piccoli investitori, in caso di incapacità di un'impresa di investimento di far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori;

5. considerando che i piccoli investitori potranno pertanto acquistare servizi di investimento presso le succursali di imprese di investimento comunitarie o nel quadro della prestazione transfrontaliera di servizi, con la stessa fiducia con cui li acquisterebbero da imprese nazionali, consapevoli che, in caso di incapacità dell'impresa di investimento di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei clienti investitori, potranno disporre di una tutela minima armonizzata;

6. considerando che in assenza di una tale armonizzazione minima gli Stati membri ospitanti potrebbero ritenersi autorizzati, ai fini della tutela degli investitori, ad obbligare le imprese di investimento degli altri Stati membri che operano tramite succursali o in libera prestazione di servizi di aderire al sistema d'indennizzo dello Stato ospitante allorché esse non partecipino a nessun sistema d'indennizzo degli investitori nei loro Stati membri d'origine, ovvero qualora tale sistema si ritiene non offra una tutela equivalente; che un tale obbligo potrebbe creare gravi difficoltà per il funzionamento del mercato interno;

7. considerando che, sebbene nella maggior parte degli Stati membri attualmente esistano alcuni meccanismi di indennizzo degli investitori, il loro campo di applicazione non ricomprende, in generale, tutte le imprese di investimento titolari dell'autorizzazione unica prevista dalla direttiva 93/22/CEE;

8. considerando che, pertanto, tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di uno o più sistemi di indennizzo degli investitori cui siano tenute a partecipare tutte le dette imprese di investimento; che tale sistema deve coprire i fondi o gli strumenti detenuti da un'impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento di un investitore e che, qualora un'impresa di investimento non fosse in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei suoi clienti investitori, non possono essere restituiti all'investitore; che ciò non pregiudica in alcun modo le norme e le procedure applicabili in ciascuno Stato membro riguardo alle decisioni da prendere in caso di insolvenza o di liquidazione di un'impresa di investimento;

9. considerando che la definizione di impresa di investimento comprende gli enti creditizi autorizzati a

[1] GU n. C 321 del 27. 11. 1993, pag. 15 e GU n. C 382 del 31. 12. 1994, pag. 27.
[2] GU n. C 127 del 7. 5. 1994, pag. 1.
[3] Parere espresso il 28 luglio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[4] Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 86), posizione comune del Consiglio del . . . (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
[5] GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

fornire servizi di investimento; che tali enti creditizi devono essere altresì tenuti a partecipare ad un sistema di indennizzo degli investitori relativamente alle loro attività di investimento; che non è tuttavia necessario prevedere che detti enti creditizi aderiscano a due distinti sistemi qualora un unico sistema risponda ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva e dalla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [1]; che, tuttavia, nel caso di imprese di investimento che siano enti creditizi, può essere talora difficile distinguere tra depositi coperti dalla direttiva 94/19/CE e fondi detenuti ai fini di attività di investimento; che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare quale direttiva applicare a tali crediti;

10. considerando che la direttiva 94/19/CE consente agli Stati membri di esonerare un ente creditizio dall'aderire ad un sistema di garanzia dei depositi qualora tale ente appartenga ad un sistema che protegge l'ente stesso e segnatamente ne garantisce la solvibilità; che qualora l'ente creditizio che appartiene a tale sistema sia anche un'impresa di investimento, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a talune condizioni, ad esonerarlo dall'obbligo di aderire a un sistema di indennizzo degli investitori;

11. considerando che un livello minimo armonizzato d'indennizzo di 20 000 ECU per investitore dovrebbe essere sufficiente a tutelare gli interessi dei piccoli investitori qualora un'impresa d'investimento non sia in grado di onorare gli impegni nei confronti dei propri clienti investitori; che sembra pertanto ragionevole fissare il livello minimo armonizzato a 20 000 ECU; che, come nella direttiva 94/19/CE, potrebbero essere necessarie disposizioni transitorie limitate per consentire ai sistemi di indennizzo di rispettare tale importo, e ciò anche per gli Stati i quali al momento dell'adozione della presente direttiva non disponessero di un tale sistema;

12. considerando che analogo importo è stato prescritto nella direttiva 94/19/CE;

13. considerando che per incoraggiare l'investitore a far prova di discernimento nella scelta di un'impresa di investimento, è ragionevole consentire agli Stati membri di imporre che l'investitore sostenga una parte delle perdite subite; che, tuttavia, l'investitore deve essere coperto almeno per il 90 % della perdita finché l'importo dell'indennizzo pagato non raggiunga il livello minimo comunitario;

14. considerando che i sistemi di taluni Stati membri offrono livelli di copertura più elevati del livello minimo armonizzato di tutela della presente direttiva; che non sembra, peraltro, opportuno imporre una modifica di tali sistemi a tal riguardo;

15. considerando che l'esistenza nella Comunità di sistemi che offrono un livello di copertura superiore al minimo armonizzato può provocare, su un medesimo territorio, differenze d'indennizzo e condizioni di concorrenza diseguali tra le imprese di investimento nazionali e le succursali di imprese di altri Stati membri; che, per ovviare a tali inconvenienti, è opportuno autorizzare l'adesione delle succursali al sistema del paese ospitante, affinché sia ad esse consentito di offrire agli investitori la medesima copertura offerta dal sistema del paese in cui sono stabilite; che è opportuno che la Commissione, nella relazione che redigerà sull'applicazione della presente direttiva, riferisca sulla frequenza con cui le succursali si sono avvalse di tale facoltà e sulle difficoltà eventuali che esse ovvero i sistemi di indennizzo degli investitori hanno incontrato nell'attuare tali disposizioni; che non è escluso che il sistema dello Stato membro d'origine offra una tale copertura complementare, alle condizioni stabilite da detto sistema;

16. considerando che le succursali di talune imprese di investimento stabilite in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine che offrono una copertura superiore a quella offerta dalle imprese di investimento autorizzate nello Stato membro ospitante potrebbero perturbare il funzionamento del mercato; che non è opportuno che il livello o la portata della copertura dei sistemi di indennizzo divengano strumenti di concorrenza; che occorre pertanto stabilire, quanto meno in un primo tempo, che il livello e la portata della copertura offerti dal sistema di uno Stato membro d'origine agli investitori presso le succursali stabilite in un altro Stato membro non eccedano il livello e la portata della copertura massimi del sistema corrispondente in quest'ultimo Stato; che, dopo un certo numero di anni, sarebbe opportuno effettuare una verifica di possibili eventi che abbiano perturbato il funzionamento del mercato, in base all'esperienza acquisita ed alla luce dell'evoluzione nel settore finanziario;

17. considerando che, qualora uno Stato membro ritenga che talune categorie di investimenti o di investitori elencati specificamente non necessitino di particolare protezione, esso deve poterli escludere dal beneficio della copertura offerta dai sistemi di indennizzo degli investitori;

18. considerando che diversi Stati membri dispongono di sistemi d'indennizzo degli investitori posti sotto la responsabilità di organizzazioni di categoria; che, in altri Stati membri, l'istituzione e le modalità di gestione dei sistemi sono stabilite dalla legge; che tale diversità di situazione giuridica solleva problemi solo per quanto riguarda l'adesione obbligatoria al sistema e l'esclusione dal medesimo; che occorre pertanto prevedere disposizioni che limitino i poteri dei sistemi a tale riguardo;

19. considerando che l'investitore deve essere indennizzato senza eccessivo ritardo una volta stabilita la

[1] GU n. L 135 del 31. 5. 1994, pag. 5.

validità del suo credito; che il sistema d'indennizzo stesso dovrebbe poter fissare un termine ragionevole entro cui far valere i crediti nei confronti del sistema; che tuttavia la scadenza di tale termine non può essere opposta all'investitore che per validi motivi non sia stato in grado di far valere il suo credito tempestivamente;

20. considerando che l'informazione degli investitori sulle modalità di indennizzo è un elemento essenziale della loro tutela; che l'articolo 12 della direttiva 93/22/CEE sancisce l'obbligo per le imprese d'investimento di informare gli investitori, prima di entrare in relazione d'affari con costoro, dell'eventuale applicazione di un sistema di indennizzo, e che occorre pertanto che la presente direttiva stabilisca delle regole per l'informazione di tali investitori potenziali circa il sistema d'indennizzo che copre le loro operazioni d'investimento;

21. considerando che l'uso non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti all'importo e alla portata del sistema d'indennizzo rischia, tuttavia, di pregiudicare la stabilità del sistema finanziario o la fiducia degli investitori; che gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare delle norme per limitare tali riferimenti;

22. considerando che la presente direttiva esige, in linea di principio, che tutte le imprese di investimento aderiscano ad un sistema di indennizzo degli investitori; che le direttive che disciplinano l'ammissione di imprese di investimento aventi la loro amministrazione centrale in paesi terzi, in particolare la direttiva 93/22/CEE, lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere se e a quali condizioni ammettere che le succursali di tali imprese di investimento operino sul loro territorio; che tali succursali non beneficiano né della libera prestazione dei servizi in virtù dell'articolo 59, secondo comma del trattato, né della libertà di stabilimento in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite; che, pertanto, uno Stato membro che ammetta tali succursali deve decidere come applicare i principi della presente direttiva a tali succursali, a norma dell'articolo 5 della direttiva 93/22/CEE e nella necessità di tutelare gli investitori e di preservare l'integrità del sistema finanziario; che è essenziale che gli investitori che si rivolgono a tali succursali ricevano un'informazione completa sulle disposizioni relative agli indennizzi che ad essi si applicano;

23. considerando che, nel quadro della presente direttiva, non è indispensabile armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi di indennizzo degli investitori dato che, da un lato, il costo del finanziamento di questi sistemi deve essere sostenuto, in linea di principio, dalle imprese di investimento stesse e che, dall'altro, le capacità di finanziamento di tali sistemi devono essere proporzionate ai loro obblighi; che ciò non deve tuttavia compromettere la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro interessato;

24. considerando che la presente direttiva non può avere l'effetto di estendere agli Stati membri o alle autorità competenti la responsabilità nei confronti degli investitori qualora essi abbiano provveduto a istituire o a riconoscere ufficialmente uno o più sistemi che assicurino l'indennizzo o la tutela degli investitori alle condizioni previste dalla presente direttiva;

25. considerando infine che un'armonizzazione minima dei meccanismi d'indennizzo degli investitori è necessaria per completare il mercato interno delle imprese di investimento, poiché consente che tra gli investitori e tali imprese si stabiliscano relazioni improntate a maggiore fiducia, segnatamente allorché si tratta di imprese originarie di altri Stati membri ed evitare le difficoltà che potrebbero derivare dall'applicazione, da parte di uno Stato membro ospitante, di norme nazionali, in materia di tutela degli investitori, non coordinate a livello comunitario; che una direttiva comunitaria vincolante è il solo strumento atto a raggiungere l'obiettivo mirato, data la generale assenza di misure d'indennizzo degli investitori di portata corrispondente a quella della direttiva sui servizi di investimento; che la presente direttiva si limita all'armonizzazione minima necessaria, lasciando agli Stati membri la facoltà di imporre una tutela più ampia o più elevata e riconoscendo loro il margine di libertà necessario in materia di organizzazione e di finanziamento dei sistemi d'indennizzo degli investitori,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «impresa d'investimento»: un'impresa d'investimento definita all'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE

— autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/22/CEE, o

— autorizzata in quanto ente creditizio a norma della direttiva 77/780/CEE [1] e della direttiva 89/646/CEE [2] a svolgere uno o più servizi d'investi-

[1] Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

[2] Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).

mento elencati nella sezione A dell'allegato della direttiva 93/22/CE;

2) «operazioni d'investimento»: ogni servizio d'investimento definito all'articolo 1, punto 1, della direttiva 93/22/CEE nonché il servizio di cui al punto 1 della sezione C dell'allegato a tale direttiva;

3) «strumenti»: gli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE;

4) «investitore»: la persona che ha affidato fondi o strumenti, nell'ambito di operazioni d'investimento, ad un'impresa d'investimento;

5) «succursale»: una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e fornisce servizi d'investimento per i quali l'impresa d'investimento è stata autorizzata; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un'impresa d'investimento con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;

6) «operazione congiunta d'investimento»: operazione d'investimento effettuata per conto di due o più persone o sulla quale due o più persone vantano diritti che possono essere esercitati con la firma di una o più di esse;

7) «autorità competenti»: le autorità di cui all'articolo 22 della direttiva 93/22/CEE; tali autorità possono essere, se del caso, quelle previste all'articolo 1 della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi [1].

Articolo 2

1. Ogni Stato membro provvede affinché nel suo territorio siano istituiti ed ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi d'indennizzo degli investitori. Fatti salvi i casi di cui al secondo comma e all'articolo 5, paragrafo 3 nessuna impresa d'investimento autorizzata in tale Stato membro può svolgere operazioni d'investimento senza partecipare ad uno di tali sistemi.

Uno Stato membro può tuttavia esonerare un ente creditizio cui si applica la presente direttiva dall'obbligo di aderire ad un sistema di indennizzo degli investitori, qualora tale ente sia già esonerato dall'obbligo di appartenere ad un sistema di garanzia dei depositi in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, a condizione che la tutela e l'informazione offerte ai depositanti siano parimenti offerte alle stesse condizioni agli investitori e in modo tale che questi ultimi beneficino di una tutela almeno equivalente a quella offerta da un sistema di indennizzo degli investitori.

Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà ne informa la Commissione; esso comunica segnatamente le caratteristiche di tali sistemi di protezione e gli enti creditizi da essi coperti a norma della presente direttiva, nonché le ulteriori modifiche alle informazioni trasmesse. La Commissione ne informa il Consiglio.

2. Il sistema copre gli investitori a norma dell'articolo 4 allorché si verifica per prima una delle seguenti eventualità:

— le autorità competenti hanno constatato che, a loro avviso, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, l'impresa d'investimento, non sembra per il momento in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti degli investitori e non vi è a breve termine la prospettiva che possa farlo, ovvero

— un'autorità giudiziaria, per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'impresa d'investimento, ha adottato una decisione avente l'effetto di sospendere la possibilità per gli investitori di far valere i loro crediti nei confronti dell'impresa di investimento.

Deve essere assicurata la copertura dei crediti derivanti dall'incapacità di un'impresa di investimento di:

— rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione ad operazioni d'investimento, ovvero

— restituire agli investitori gli strumenti loro appartenenti, detenuti, amministrati o gestiti per loro conto in relazione ad operazioni d'investimento,

secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili.

3. I crediti di cui al paragrafo 2 nei confronti di un ente creditizio i quali, in un dato Stato membro, siano soggetti nel contempo alla presente direttiva ed alla direttiva 94/19/CE, sono imputati a uno dei sistemi previsti nell'una o nell'altra direttiva, a discrezione dello Stato membro interessato. Nessun credito può beneficiare di un doppio indennizzo sulla base delle due direttive.

4. L'importo del credito di un investitore è calcolato secondo le condizioni stabilite dalla legge e dal contratto, segnatamente quelle relative alla compensazione e ai crediti di contropartita applicabili alla data della constatazione o della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, per la determinazione dell'ammontare dei fondi o del valore degli strumenti appartenenti all'investitore che l'impresa d'investimento non è in grado di rimborsare o restituire.

[1] GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52.

Articolo 3

I crediti derivanti da operazioni per le quali sia stata pronunciata una condanna penale per il reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite [1], sono esclusi da qualsiasi indennizzo da parte del sistema di indennizzo degli investitori.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono a che il sistema d'indennizzo assicuri una copertura d'importo non inferiore a 20 000 ECU per investitore per i crediti di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Fino al 31 dicembre 1999, gli Stati membri nei quali al momento dell'adozione della presente direttiva la copertura è inferiore a 20 000 ECU possono mantenere tale livello di copertura più basso, purché esso non sia inferiore a 15 000 ECU. Tale facoltà è altresì concessa agli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 94/19/CE.

2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni investitori la copertura del sistema sia esclusa o ridotta. L'elenco di tali esclusioni figura nell'allegato I.

3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'adozione di disposizioni che aumentino la copertura degli investitori o la estendano.

4. Gli Stati membri possono limitare la copertura di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3 ad una determinata percentuale del credito dell'investitore. La percentuale garantita, tuttavia, deve essere uguale o superiore al 90 % dell'importo del credito sino al raggiungimento dell'importo da rimborsare di 20 000 ECU da parte del sistema.

Articolo 5

1. Se un'impresa d'investimento tenuta ad aderire ad un sistema di indennizzo in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 non adempie gli obblighi derivanti dall'adesione a tale sistema di indennizzo degli investitori, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione sono informate dell'inadempimento e, in cooperazione con il sistema di indennizzo, adottano tutte le misure necessarie, ivi comprese delle sanzioni, al fine di garantire che l'impresa di investimento adempia i suoi obblighi.

2. Qualora, nonostante tali misure, l'impresa d'investimento non adempia i suoi obblighi, il sistema può, ove la legislazione nazionale consenta l'esclusione di un membro e con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare l'intenzione di escludere l'impresa d'investimento dal sistema, con un preavviso non inferiore a dodici mesi. Il sistema continuerà ad assicurare la copertura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma per le operazioni d'investimento effettuate durante tale periodo. Qualora, alla scadenza del periodo di preavviso, l'impresa d'investimento non abbia adempiuto i suoi obblighi, il sistema di indennizzo può, previo espresso consenso delle autorità competenti, procedere all'esclusione della stessa.

3. Se la legislazione nazionale lo consente e con l'espresso consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, un'impresa d'investimento esclusa da un sistema di indennizzo degli investitori può continuare a offrire i suoi servizi d'investimento qualora, prima dell'esclusione, abbia previsto altri meccanismi di indennizzo che assicurino agli investitori una copertura quanto meno equivalente a quella offerta dal sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto e abbiano caratteristiche analoghe a quelle di tale sistema.

4. Qualora un'impresa d'investimento di cui si proponga l'esclusione ai sensi del paragrafo 2 non sia in grado di prevedere altri meccanismi di indennizzo che presentino i requisiti di cui al paragrafo 3, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione procedono alla sua immediata revoca.

Articolo 6

La copertura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma continua ad essere assicurata, dopo la revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento, per le operazioni d'investimento effettuate fino al momento di tale revoca.

Articolo 7

1. I sistemi d'indennizzo degli investitori, istituiti e ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 tutelano anche gli investitori delle succursali costituite dalle imprese d'investimento in altri Stati membri.

Sino al 31 dicembre 1999, né il livello né la portata, ivi compresa la percentuale, della copertura prevista possono eccedere il livello e la portata massimi della copertura offerta dal corrispondente sistema d'indennizzo dello Stato membro ospitante nel suo territorio. Prima di tale data, la Commissione redige una relazione sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e valuta l'opportunità di mantenere tali disposizioni. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, una proposta di direttiva volta a prorogarne la validità.

Qualora il livello e/o la portata, ivi compresa la percentuale, della copertura offerta dal sistema d'indennizzo

[1] GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

degli investitori dello Stato membro ospitante superino il livello e/o la portata della copertura offerta nello Stato membro in cui l'impresa d'investimento è autorizzata, lo Stato membro ospitante provvede affinché vi sia, nel suo territorio, un sistema d'indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto, cui possa volontariamente aderire una succursale, al fine di completare la copertura già offerta agli investitori in virtù della sua appartenenza al sistema dello Stato membro d'origine.

Il sistema cui la succursale aderirà deve coprire la categoria di imprese cui essa appartiene ovvero quella più similare nello Stato membro ospitante.

Gli Stati membri provvedono affinché siano previsti in ogni sistema d'indennizzo degli investitori requisiti oggettivi e di applicazione generale per l'adesione di tali succursali. L'ammissione è subordinata all'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza al sistema, ivi compreso, in particolare, il pagamento di tutti i contributi e altri oneri. Nell'applicazione della disposizione di cui al presente paragrafo gli Stati membri si conformano ai principi informatori di cui all'allegato II.

2. Se una succursale che ha esercitato la facoltà di adesione volontaria ad un sistema d'indennizzo degli investitori ai sensi del paragrafo 1 non adempie gli obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne sono informate le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione le quali, in cooperazione con il sistema di indennizzo, adottano tutte le misure appropriate per assicurare il rispetto degli obblighi anzidetti.

Qualora tali misure non consentano di assicurare il rispetto da parte della succursale degli obblighi di cui al presente articolo e, previo congruo preavviso di durata comunque non inferiore a dodici mesi, il sistema d'indennizzo può, con il consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, escludere la succursale. Le operazioni d'investimento effettuate anteriormente alla data dell'esclusione rimangono coperte dopo tale data dal sistema d'indennizzo al quale la succursale ha volontariamente aderito. Gli investitori sono informati del ritiro della copertura complementare e della data di decorrenza della sua efficacia.

Articolo 8

1. La copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 si applica all'importo totale dei crediti dell'investitore nei confronti di una medesima impresa d'investimento ai sensi della presente direttiva, qualunque sia il numero dei conti, la valuta e l'ubicazione nella Comunità.

Tuttavi, gli Stati membri possono prevedere che i fondi in valuta diversa da quella degli Stati membri e dall'ecu non siano coperti o lo siano in misura minore. Tale facoltà non si applica agli strumenti.

2. Nel calcolo della copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 si tiene conto della quota spettante a ciascun investitore in un'operazione congiunta d'investimento.

Salvo specifiche disposizioni, i crediti sono ripartiti tra gli investitori in parti uguali.

Gli Stati membri possono prevedere che i crediti relativi ad un'operazione congiunta d'investimento, di cui siano titolari due o più persone nella qualità di soci di una società, di membri di un'associazione o di qualsiasi gruppo di natura analoga privi di personalità giuridica, possano essere riuniti e trattati come se derivassero da un investimento effettuato da un unico investitore ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 1, 3 e 4.

3. Qualora l'investitore non è titolare del diritto sui fondi o sui titoli detenuti riceve l'indennizzo il titolare del diritto, purché esso sia stato identificato o sia identificabile prima della data della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Nel caso di una pluralità di aventi diritto, si prende in considerazione ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 la quota spettante a ciascuno di essi in virtù delle disposizioni che disciplinano la gestione dei fondi o dei titoli.

La presente disposizione non si applica agli organismi di investimento collettivo.

Articolo 9

1. Il sistema d'indennizzo prende opportune misure per informare gli investitori della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, qualora si debba procedere ad un indennizzo, affinché ciò avvenga al più presto. Esso può stabilire un termine entro il quale gli investitori sono tenuti a presentare le loro domande. Il termine non può essere inferiore a cinque mesi a decorrere dalla data della constatazione o della decisione, ovvero dalla data in cui la constatazione o la decisione sono state rese pubbliche.

Il sistema d'indennizzo non può, tuttavia, opporre la scadenza di tale termine per negare il beneficio della copertura ad un investitore che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto all'indennizzo.

2. Il sistema deve essere in grado di rimborsare i crediti degli investitori non oltre tre mesi dopo che ne sono stati accertati l'ammissibilità e l'ammontare.

In circostanze del tutto eccezionali e in casi specifici il sistema di indennizzo può chiedere alle autorità compe-

tenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi.

3. Nonostante il termine di cui al paragrafo 2, qualora un investitore od altra persona che ha diritti ovvero un interesse relativo a un'operazione d'investimento sia stato accusato di un reato connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE, il sistema d'indennizzo può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.

Articolo 10

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese d'investimento prendano misure adeguate per fornire agli investitori effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare il sistema d'indennizzo degli investitori al quale aderiscono l'impresa di investimento e le sue succursali all'interno della Comunità o qualsiasi altro meccanismo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 5, paragrafo 3. Gli investitori sono informati sulle disposizioni del sistema d'indennizzo degli investitori o su qualsiasi altro meccanismo applicabile, in particolare sull'importo e sulla portata della copertura offerta dal sistema stesso, nonché sulle norme eventualmente stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3. Tali informazioni sono formulate in modo facilmente comprensibile.

Sono inoltre fornite, su semplice richiesta, informazioni sulle condizioni cui è soggetto l'indennizzo e sulle formalità da espletare per ottenerlo.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la succursale è stabilita.

3. Gli Stati membri stabiliscono regole che limitano l'uso, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1 per evitare che ciò comprometta la stabilità del sistema finanziario o la fiducia degli investitori. In particolare, gli Stati membri possono limitare tale pubblicità alla semplice menzione del sistema cui aderisce un'impresa d'investimento.

Articolo 11

1. Gli Stati membri verificano che le succursali create da imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità fruiscono di una copertura equivalente a quella prevista nella presente direttiva. Gli Stati membri possono stabilire, in difetto di tale copertura equivalente e fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 93/22/CEE, che le succursali create da imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità aderiscano a un sistema d'indennizzo degli investitori esistenti nel loro territorio.

2. Gli investitori effettivi e potenziali di succursali create dalle imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità ricevono da tali imprese tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni in materia d'indennizzo che si applicano ai loro investimenti.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la succursale è stabilita e formulate in modo chiaro e comprensibile.

Articolo 12

Fatto salvo qualsiasi altro diritto che la legislazione nazionale possa attribuire agli investitori, i sistemi d'indennizzo che effettuano dei pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori hanno diritto di surrogarsi nei diritti degli investitori nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari al pagamento effettuato dai sistemi stessi.

Articolo 13

Gli Stati membri provvedono affinché il diritto all'indennizzo dell'investitore sia suscettibile di ricorso dell'investitore contro il sistema di indennizzo.

Articolo 14

Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte di modifica.

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al . . . (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(*) Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 16

L'articolo 12 della direttiva 93/22/CEE è abrogato alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ESCLUSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1. Investitori professionali e istituzionali, comprendenti:

   — imprese di investimento definite all'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CE;

   — enti creditizi definiti all'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE;

   — enti finanziari definiti all'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 89/646/CEE;

   — imprese d'assicurazione;

   — organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

   — fondi pensione.

   Altri investitori professionali e istituzionali.

2. Enti sopranazionali, statali e facenti capo ad amministrazioni centrali.

3. Enti regionali, provinziali, locali o comunali.

4. Amministratori, dirigenti e soci personalmente responsabili dell'impresa di investimento, detentori di almeno il 5% del suo capitale, persone incaricate della revisione ufficiale dei conti dell'impresa di investimento o investitori aventi le medesime responsabilità in altre società dello stesso gruppo.

5. Parenti prossimi e terzi che agiscono per conto degli investitori di cui al punto 4.

6. Altre imprese dello stesso gruppo.

7. Investitori che sono responsabili o che abbiano tratto vantaggio da fatti attinenti all'impresa di investimento che sono all'origine delle difficoltà finanziarie di quest'ultima o hanno contribuito ad aggravarne la situazione finanziaria.

8. Società che, per le loro dimensioni non sono autorizzate a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata conformemente all'articolo 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [1].

---

[1] GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 33)

ALLEGATO II

PRINCIPI INFORMATORI

(di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quinto comma)

Qualora una succursale chieda di aderire ad un sistema dello Stato membro ospitante per beneficiare di una copertura complementare, tale sistema stabilisce bilateralmente con il sistema dello Stato membro d'origine regole e procedure appropriate ai fini dal pagamento dell'indennizzo agli investitori presso la succursale in questione. Nel definire tali procedure e nello stabilire le condizioni per l'adesione della succursale, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, si applicano i seguenti principi:

a) il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di imporre le proprie regole obiettive e di applicazione generale alle imprese d'investimento partecipanti; esso ha la facoltà di esigere informazioni pertinenti e il diritto di verificare tali informazioni presso le autorità competenti dello Stato membro d'origine;

b) il sistema dello Stato membro ospitante soddisfa le richieste di indennizzo complementare quando sia stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine della decisione o della constatazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di verificare in base alle proprie regole e procedure la fondatezza delle richieste prima di pagare l'indennizzo complementare;

c) i sistemi dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante cooperano a pieno titolo per far sì che gli investitori ricevano rapidamente un indennizzo della giusta entità. In particolare, si mettono d'accordo sugli effetti che l'esistenza di un credito tale da dar luogo a compensazione in virtù di uno dei due sistemi, può avere sull'indennizzo pagato all'investitore da ciascun sistema;

d) il sistema dello Stato membro ospitante è autorizzato ad imporre alle succursali un contributo per la copertura complementare su una base appropriata che tenga conto della garanzia finanziata dal sistema dello Stato membro d'origine. Per facilitare tale imposizione, il sistema dello Stato membro ospitante ha il diritto di presumere che i suoi obblighi siano in ogni caso limitati alla differenza tra la copertura da esso offerta e quella che offre lo Stato membro d'origine, a prescindere dal fatto che quest'ultimo paghi o meno un indennizzo per i crediti degli investitori nel territorio dello Stato membro ospitante.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Con lettera del 22 ottobre 1993 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto, basata sull'articolo 57, paragrafo 2 del trattato CE.

   Il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno emesso il loro parere rispettivamente il 26 gennaio e il 19 aprile 1994. L'Istituto monetario europeo ha formulato il suo parere il 28 luglio 1995.

   In seguito a tali pareri la Commissione, in data 14 dicembre 1994, ha presentato una proposta modificata.

2. Il 23 ottobre 1995 il Consiglio ha adottato la propria posizione comune conformemente all'articolo 189 B del trattato.

II. OBIETTIVI

La presente proposta mira a completare e ad assicurare il buon funzionamento del mercato unico dei servizi d'investimento:

— prevedendo un indennizzo minimo degli investitori, applicato in tutta la Comunità in caso di inadempienza di un'impresa d'investimento, qualora essa si riveli incapace di restituire agli investitori i fondi o i valori mobiliari di loro proprietà e

— introducendo un complemento necessario al sistema dell'autorizzazione unica, realizzato assoggettando i dispositivi di indennizzo degli investitori al regime di controllo del paese d'origine.

La presente proposta fa seguito all'impegno assunto dalla Commissione al momento dell'adozione, il 10 maggio 1993, della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, di presentare proposte volte ad armonizzare i dispositivi d'indennizzo degli investitori.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

Per assicurare la coerenza legislativa tra la direttiva e altri atti comunitari relativi al settore dei servizi finanziari il Consiglio ha fatto propria l'impostazione adottata dalla Commissione nella proposta modificata, cioè l'allineamento alle disposizioni corrispondenti della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Pertanto la posizione comune riprende ampiamente la proposta modificata, apportandovi alcuni cambiamenti. Oltre agli adeguamenti redazionali di natura meramente tecnica le modifiche mirano principalmente a:

— assicurare la coerenza il più possibile completa con la direttiva 94/19/CE;

— migliorare la trasparenza del testo e fornire utili precisazioni.

2. Osservazioni specifiche

a) Al fine di assicurare la coerenza con la direttiva 94/19/CE, rispetto alla proposta modificata della Commissione la posizione comune:

   — dispone che lo Stato membro che si avvale della deroga prevista all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma ne informa la Commissione (articolo 2, paragrafo 1, terzo comma);

— uniforma le condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, relative alla constatazione di inadempienza, alle corrispondenti disposizioni della direttiva 94/19/CE;

— introduce un periodo transitorio i cui elementi essenziali (importi e durata) corrispondono a quelli adottati per i sistemi di garanzia dei depositi (articolo 4, paragrafo 1);

— dispone che, sino al 31 dicembre 1999, né il livello né la portata della copertura offerta da una succursale situata nello Stato membro ospitante possano eccedere il livello e la portata della copertura fornita dal sistema di indennizzo di tale Stato. La disposizione, come nella direttiva 94/19/CE, è temporanea e potrà essere prorogata solo se la Commissione presenterà una proposta in questo senso (articolo 7, paragrafo 1);

— uniforma le condizioni relative all'adesione volontaria a quelle previste dalla direttiva 94/19/CE (articolo 7, paragrafo 1, quinto comma);

— prevede per gli Stati membri la facoltà di escludere i fondi, ma non gli strumenti, espressi in valute diverse da quelle degli Stati membri e dall'ecu (articolo 8, paragrafo 1, secondo comma);

— consente di prorogare il termine entro il quale il sistema di indennizzo deve rimborsare i crediti (articolo 9, paragrafo 2);

— permette di sospendere il pagamento dell'indennizzo qualora un investitore sia stato accusato di un reato connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite (articolo 9, paragrafo 3);

— prevede alcune limitazioni della pubblicità dei sistemi di indennizzo per evitare un tipo di pubblicità che, pur non essendo falsa nel vero senso della parola, potrebbe tuttavia compromettere la stabilità del sistema finanziario o incrinare la fiducia degli investitori (articolo 10, paragrafo 3);

— dispone che il diritto all'indennizzo dell'investitore sia suscettibile di ricorso dell'investitore contro il sistema di indennizzo (articolo 13);

— uniforma la data entro la quale la Commissione deve presentare una relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva alla data prevista per la presentazione dell'analoga relazione concernente la direttiva 94/19/CE (articolo 14). Anticipando la data di presentazione la modifica riprende, essenzialmente, l'emendamento n. 7 proposto dal Parlamento.

b) Per migliorare la trasparenza e precisare il testo della direttiva, la posizione comune, rispetto alla proposta modificata:

— modifica la definizione del termine «impresa di investimento», sostituisce il termine «investimento congiunto» con «operazione congiunta d'investimento», adattandone quindi la definizione e introduce la definizione del termine «autorità competenti» (articolo 1). Riprendendo ampiamente la definizione della Commissione dei termini «impresa di investimento» e «succursale» la posizione comune segue gli emendamenti nn. 1 e 3 proposti dal Parlamento;

— precisa che l'esonero di cui all'articolo 2, paragrafo 1 si applica solo a condizione che gli investitori beneficino di informazioni e di una tutela equivalenti a quelle offerte da un sistema di indennizzo degli investitori;

— riprende in gran parte il testo della proposta modificata per quanto attiene all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino relativo alla portata della copertura, seguendo quindi lo spirito dell'emendamento n. 5 proposto dal Parlamento;

— chiarisce che le operazioni di investimento effettuate prima dell'esclusione di un'impresa da un sistema di investimento sono coperte dal sistema nel caso di adesione obbligatoria (articolo 5, paragrafo 2) nonché di adesione volontaria (articolo 7, paragrafo 2);

— dispone che le caratteristiche dei meccanismi di indennizzo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 devono essere analoghe a quelle del sistema ufficialmente riconosciuto nello Stato membro in questione;

— inserisce la data di esclusione tra le informazioni che devono essere fornite all'investitore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma;

— precisa alcune disposizioni relative al calcolo del termine per l'indennizzo e fissa a cinque mesi almeno il termine stabilito dal sistema per la presentazione delle domande da parte degli investitori (articolo 9, paragrafi 1 e 2);

— aggiunge tra le informazioni che, ai sensi dell'articolo 10, devono essere fornite all'investitore, un riferimento alle norme eventualmente stabilite a norma dell'articolo 2, paragrafo 3;

— stabilisce l'entrata in vigore con riferimento alla pubblicazione della direttiva (articolo 15);

— riunisce i punti 1 e 2 dell'allegato I.

Inoltre la posizione comune apporta alcune modifiche di tipo redazionale, in particolare agli articoli 2, 6 e 12.

c) Riprendendo la formulazione della proposta modificata della Commissione in merito all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 5, paragrafo 2, ultima frase, la posizione comune si sforza di raggiungere gli obiettivi di cui agli emendamenti nn. 4 e 6 proposti dal Parlamento.

La posizione comune non accoglie l'emendamento n. 2 del Parlamento per le stesse ragioni che hanno indotto la Commissione a non riprenderlo nella proposta modificata.

d) Il preambolo è modificato conformemente alle variazioni apportate.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che tutte le modifiche apportate alla proposta modificata della Commissione siano conformi agli obiettivi della direttiva. Esso si è sforzato di assicurare la coerenza normativa con gli altri atti della legislazione comunitaria, in particolare la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, e di migliorare la trasparenza del testo, rispettando i principi fondamentali della proposta.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 27/95

definita dal Consiglio del 7 novembre 1995

in vista dell'adozione della direttiva 95/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica la direttiva 88/77/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli

(95/C 320/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [3],

considerando che è opportuno adottare misure nell'ambito del mercato interno;

considerando che il primo programma di azione della Comunità europea in materia di protezione dell'ambiente [4], approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973, esige che si tenga conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e che le direttive già adottate siano modificate in tal senso; che il quinto programma di azione, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 [5], prevede che siano compiuti ulteriori interventi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

considerando che l'obiettivo di ridurre il livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore ed il buon funzionamento del mercato interno per i veicoli non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri bensì mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore;

considerando che è pacifico che lo sviluppo dei trasporti nella Comunità ha inciso notevolmente sull'ambiente; che alcune previsioni ufficiali relative all'aumento dell'intensità del traffico si sono rivelate inferiori ai dati reali; che, per tale motivo, occorre definire norme rigorose in materia di emissioni per tutti i veicoli a motore;

considerando che la direttiva 88/77/CEE [6] prescrive i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio, idrocarburi incombusti e ossidi di azoto prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati ai veicoli a motore, basati su una procedura di prova rappresentativa delle condizioni europee di circolazione per i veicoli in questione; che la direttiva 91/542/CEE prevede due fasi, di cui la prima (1992-1993) coincide con le date di entrata in vigore delle nuove norme europee in materia di emissioni delle autovetture; che la seconda fase (1995-1996) introduce una prospettiva a più lungo termine per l'industria automobilistica europea fissando valori limite basati sul previsto progresso delle tecnologie attualmente in fase di sviluppo, in modo da assegnare all'industria un periodo di tempo sufficiente al perfezionamento delle tecnologie medesime;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/542/CEE, la Commissione deve riferire al Consiglio, entro la fine del 1993, sui progressi realizzati in merito alla disponibilità delle tecniche di controllo delle emissioni inquinanti l'atmosfera prodotte dai motori ad accensione spontanea, in particolare da quelli di potenza uguale o inferiore a 85 kW; che la relazione deve riguardare anche i nuovi metodi statistici per il controllo della conformità della produzione; che, alla luce della relazione, la Commissione presenta eventualmente al Consiglio una proposta volta a ritoccare verso l'alto i valori limite delle emissioni di particolato;

considerando che la consultazione degli esperti ha dimostrato che è possibile introdurre nuove disposizioni relative alla conformità della produzione;

considerando che, allo stato attuale di sviluppo tecnologico, la maggior parte dei piccoli motori ad accensione spontanea di potenza inferiore o uguale a 85 kW non

(1) GU n. C 389 del 31. 12. 1994, pag. 22.
(2) GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 10.
(3) Parere del Parlamento europeo del 20 settembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.
(5) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1
(6) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/542/CEE (GU n. L 295 del 25. 10. 1991, pag. 1)

possono rispettare, alla data stabilita nella direttiva 91/542/CEE, il valore limite molto restrittivo che tale direttiva impone di applicare per la seconda fase alle emissioni di particolato; che un'importante riduzione delle emissioni di particolato può tuttavia essere ottenuta per tali motori a decorrere dal 1° ottobre 1995; che il valore limite per le emissioni di particolato stabilite nella direttiva 91/542/CEE dovrebbe essere applicato, a decorrere dal 1997 soltanto ai piccoli motori ad accensione spontanea la cui cilindrata unitaria è inferiore a 0,7 dm^3 e il regime nominale superiore a 3 000 min^{-1}; che tale periodo supplementare consentirà all'industria di apportare le modifiche necessarie a garantire la conformità con il valore limite,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 88/77/CEE è modificato in modo conforme all'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del . . . (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*

(*) . . . dopo la data di adozione della presente direttiva.

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 88/77/CEE

1) Al punto 6.2.1 aggiungere alla cifra «0,15» dell'ultima riga della tabella B (1. 10. 1995), ultima colonna [Massa di particolato (PT) g/kWh] il richiamo di nota seguente (**) e la nota a piè di pagina:

«(**) Sino al 30 settembre 1997, il valore in vigore per le emissioni di particolato prodotte dai motori di cilindrata unitaria inferiore a 0,7 dm^3 e regime nominale superiore a 3 000 min^{-1}, è di 0,25 g/kWh.»

2) Il testo del punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. Le misure intese a garantire la conformità della produzione sono prese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. La conformità della produzione è verificata in base ai dati contenuti nella scheda di omologazione che figura all'allegato VIII della presente direttiva.

Qualora l'autorità competente non fosse soddisfatta del procedimento di controllo del costruttore, si applicano i punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.

8.1.1. Se deve essere eseguita la misurazione delle emissioni inquinanti e se un tipo di motore dispone di una o più estensioni dell'omologazione, le prove sono eseguite sul o sui motori descritto(i) nel fascicolo informativo sulla relativa estensione.

8.1.1.1. Conformità del motore per la prova sulle emissioni inquinanti

Dopo la presentazione all'autorità, il fabbricante non può eseguire alcuna regolazione sui motori selezionati.

8.1.1.1.1. Tre motori della serie sono presi a caso e sottoposti alla prova come descritto al punto 6.2. I valori limite figurano al punto 6.2.1 del presente allegato (*).

"(*) Sino al 30 settembre 1998, il valore per le emissioni di particolato prodotte dai motori di cilindrata unitaria inferiore a 0,7 dm^3 e regime nominale superiore a 3 000 min^{-1}, è di 0,25 g/kWh."

8.1.1.1.2. Se l'autorità è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, che si applica ai veicoli a motore ed i relativi rimorchi, le prove sono eseguite secondo l'appendice 1 del presente allegato.

Se l'autorità non è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE che si applica ai veicoli a motore ed i relativi rimorchi, le prove sono eseguite secondo l'appendice 2 del presente allegato.

Su richiesta del costruttore, la prova può essere effettuata secondo l'appendice 3 del presente allegato.

8.1.1.1.3. La produzione di una serie è considerata conforme o non conforme sulla base di una prova dei motori mediante campionamento, quando siano stati ottenuti un'accettazione per tutti gli inquinanti o un rifiuto per un inquinante, secondo i criteri di prova applicati nella rispettiva appendice.

Quando sia stata raggiunta una decisione di accettazione per un inquinante, questa non è modificata da eventuali altre prove eseguite per giungere a una decisione in merito agli altri inquinanti.

Quando non sia stata adottata una decisione di accettazione per tutti gli inquinanti ma non sia stato registrato alcun rifiuto per un inquinante, la prova è eseguita su un altro motore (vedi figura I.7).

Il costruttore può decidere in qualunque momento di interrompere le prove se non viene presa alcuna decisione, nel qual caso viene registrato un rifiuto.

Figura I.7

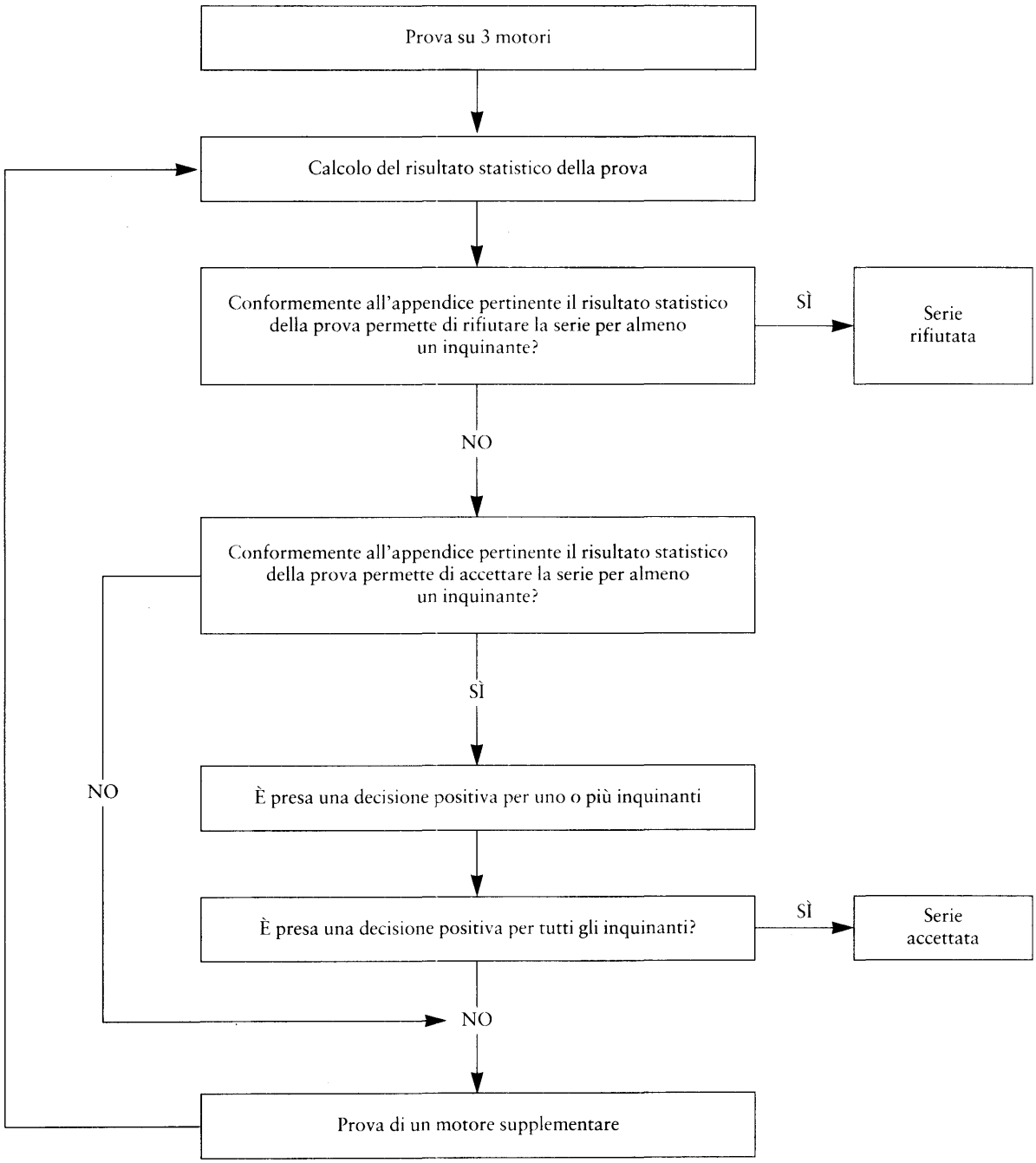
Prova su 3 motori
Calcolo del risultato statistico della prova
Conformemente all'appendice pertinente il risultato statistico della prova permette di rifiutare la serie per almeno un inquinante?
SÌ
Serie rifiutata
NO
Conformemente all'appendice pertinente il risultato statistico della prova permette di accettare la serie per almeno un inquinante?
SÌ
NO
È presa una decisione positiva per uno o più inquinanti
È presa una decisione positiva per tutti gli inquinanti?
SÌ
Serie accettata
NO
Prova di un motore supplementare

8.1.1.2. Le prove sono eseguite solo su motori nuovi.

8.1.1.2.1. Tuttavia, a richiesta del costruttore, le prove possono essere eseguite su motori aventi al massimo 100 ore di rodaggio.

In questo caso il rodaggio è eseguito dal costruttore che deve impegnarsi a non eseguire alcuna regolazione su detti motori.

8.1.1.2.2. Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio (x ore, dove $x \leq 100$ ore), la procedura è la seguente:

— tutti i motori sottoposti a prova, oppure

— il primo motore sottoposto a prova, determinando un coefficiente di evoluzione calcolato come segue:

— le emissioni di inquinante sono misurate a zero e a "x" ore sul primo motore sottoposto alla prova,

— il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e "x" ore è calcolato per ciascun inquinante:

$$\frac{\text{emissioni "x" ore}}{\text{emissioni zero ore}}$$

Il coefficiente può essere inferiore a 1;

— gli altri motori non sono sottoposti al rodaggio, ma alle loro emissioni a zero ore è applicato il coefficiente di evoluzione.

In questo caso, i valori da considerare sono:

— i valori ad "x" ore per il primo motore,

— i valori a zero ore moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i motori successivi.

8.1.1.2.3. Tutte queste prove possono essere eseguite con carburante normalmente in commercio. Tuttavia, a richiesta del costruttore, possono essere utilizzati i carburanti di riferimento descritti nell'allegato IV.»

3) Sono aggiunte le seguenti appendici:

«Appendice 1

1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità della produzione per le emissioni inquinanti nel caso in cui la deviazione standard della produzione indicata dal costruttore sia soddisfacente.

2. Con una dimensione minima del campione di tre, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto sia accettato con il 30 % di produzione difettosa è 0,90 (rischio del produttore = 10 %), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa è 0,10 (rischio del consumatore = 10 %).

3. Per ciascuno degli inquinanti indicati al punto 6.2.1 dell'allegato I, si applica il seguente procedimento (vedi figura I.7):

Sia

L il logaritmo naturale del valore limite dell'inquinante,

x_i il logaritmo naturale del valore misurato per il motore "i" del campione,

s una stima della deviazione standard della produzione (dopo aver calcolato il logaritmo naturale delle misurazioni),

n la dimensione del campione preso in considerazione.

4. Si calcola per ogni campione il risultato statistico della prova quantificando la somma delle deviazioni standard rispetto al limite come segue:

$$\frac{1}{s} \sum_{i=1}^{n} (L - x_i)$$

5. Successivamente:

— se il risultato statistico della prova è superiore al limite di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella (I.1.5), si giunge all'accettazione per l'inquinante;

— se il risultato statistico della prova è inferiore al limite di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella (I.1.5), si giunge ad un rifiuto per l'inquinante;

— altrimenti, si procede alla prova di un motore supplementare conformemente al punto 8.1.1.1 dell'allegato I applicando il procedimento al campione maggiorato di un'unità.

Tabella 1.1.5

Dimensione minima del campione: 3

Numero totale dei motori sottoposti a prova (dimensione del campione) n	Limite di accettazione A_n	Limite di rifiuto B_n
3	3,327	- 4,724
4	3,261	- 4,790
5	3,195	- 4,856
6	3,129	- 4,922
7	3,063	- 4,988
8	2,997	- 5,054
9	2,931	- 5,120
10	2,865	- 5,185
11	2,799	- 5,251
12	2,733	- 5,317
13	2,667	- 5,383
14	2,601	- 5,449
15	2,535	- 5,515
16	2,469	- 5,581
17	2,403	- 5,647
18	2,337	- 5,713
19	2,271	- 5,779
20	2,205	- 5,845
21	2,139	- 5,911
22	2,073	- 5,977
23	2,007	- 6,043
24	1,941	- 6,109
25	1,875	- 6,175
26	1,809	- 6,241
27	1,743	- 6,307
28	1,677	- 6,373
29	1,611	- 6,439
30	1,545	- 6,505
31	1,479	- 6,571
32	- 2,112	- 2,112

Appendice 2

1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per la prova di tipo I qualora l'indicazione della deviazione standard della produzione fornita dal fabbricante fosse insoddisfacente o indisponibile.

2. Con una dimensione minima del campione di tre, il procedimento di campionamento è fissato in modo tale che la probabilità che un lotto superi una prova con il 30 % di produzione difettosa è 0,90 (rischio del produttore = 10 %), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa è 0,10 (rischio del consumatore = 10 %).

3. I valori degli inquinanti di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I sono considerati logaritmi a distribuzione normale e devono prima essere trasformati nei loro logaritmi naturali. Siano "m_0" e "m" rispettivamente le dimensioni minime e massime del campione (m_0 = 3 e m = 32) e sia "n" la dimensione del campione in esame.

4. Se i logaritmi naturali delle misurazioni eseguite sulle serie sono $x_1, x_2, \ldots, x_j$ ed "L" il logaritmo naturale del valore limite per l'inquinante, si ottiene:

$$d_j = x_j - L$$

e

$$\bar{d}_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} d_j$$

$$V_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} (d_j - \bar{d}_n)^2$$

5. La tabella I.2.5 indica i valori dei numeri di accettazione (A_n) e di rifiuto (B_n) per la dimensione del campione. Il risultato statistico della prova è dato dal rapporto $\bar{d}_n/V_n$ e deve essere utilizzato nel modo seguente per determinare se le serie sono state accettate o rifiutate.

   Per $m_0 \leq n < m$:

   — serie accettate se $\bar{d}_n/V_n \leq A_n$,

   — serie rifiutate se $\bar{d}_n/V_n \geq B_n$,

   — eseguire un'altra misurazione se $A_n < \bar{d}_n/V_n < B_n$.

6. Osservazioni

   Per calcolare i valori successivi del risultato statistico della prova sono utili le seguenti formule ricorrenti:

$$\bar{d}_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \bar{d}_{n-1} + \frac{1}{n} d_n$$

$$V_n^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right) V_{n-1}^2 + \frac{(\bar{d}_n - d_n)^2}{n-1}$$

$$(n = 2, 3, \ldots; \bar{d}_n = d1; V_1 = O)$$

Tabella I.2.5

Dimensione minima del campione: 3

Numero totale dei motori sottoposti a prova n	Limite di accettazione A_n	Limite di rifiuto B_n
3	- 0,80381	16,64743
4	- 0,76339	7,68627
5	- 0,72982	4,67136
6	- 0,69962	3,25573
7	- 0,67129	2,45431
8	- 0,64406	1,94369
9	- 0,61750	1,59105
10	- 0,59135	1,33295

Numero totale dei motori sottoposti a prova n	Limite di accettazione A_n	Limite di rifiuto B_n
11	- 0,56542	1,13566
12	- 0,53960	0,97970
13	- 0,51379	0,85307
14	- 0,48791	0,74801
15	- 0,46191	0,65928
16	- 0,43573	0,58321
17	- 0,40933	0,51718
18	- 0,38266	0,45922
19	- 0,35570	0,40788
20	- 0,32840	0,36203
21	- 0,30072	0,32078
22	- 0,27263	0,28343
23	- 0,24410	0,24943
24	- 0,21509	0,21831
25	- 0,18557	0,18970
26	- 0,15550	0,16328
27	- 0,12483	0,13880
28	- 0,09354	0,11603
29	- 0,06159	0,09480
30	- 0,02892	0,07493
31	- 0,00449	0,05629
32	- 0,03876	0,03879

Appendice 3

1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare, su richiesta del costruttore, la conformità della produzione per la prova sulle emissioni inquinanti.

2. Con una dimensione minima del campione di tre, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto superi una prova con il 30 % di produzione difettosa è 0,90 (rischio del produttore = 10 %), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa è 0,10 (rischio del consumatore = 10 %).

3. Per ciascuno degli inquinanti indicati al punto 6.2.1 dell'allegato I, si applica il seguente procedimento (vedi figura I.7).

   Sia

   L il valore limite dell'inquinante,

   x_i il valore della misurazione per il motore "i" del campione,

   n la dimensione del campione preso in considerazione.

4. Si calcola per il campione il risultato statistico della prova quantificando il numero di motori non conformi, cioè: $x_i > L$.

5. Successivamente:

— se il risultato statistico della prova è inferiore o uguale al numero di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella (I.3.5), si giunge all'accettazione per l'inquinante;

— se il risultato statistico della prova è superiore o uguale al numero di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella (I.3.5), si giunge ad un rifiuto per l'inquinante;

— altrimenti, si procede alla prova di un motore supplementare conformemente al punto 8.1.1.1 dell'allegato I applicando il procedimento di calcolo al campione maggiorato di un'unità.

I valori di accettazione e di rifiuto indicati nella tabella (I.3.5) sono calcolati conformemente alla norma internazionale ISO 8422/1991.

Tabella I.3.5

Dimensione minima del campione: 3

Numero totale dei motori sottoposti a prova (dimensione minima del campione) n	Limite di accettazione	Limite di rifiuto
3	—	3
4	0	4
5	0	4
6	1	5
7	1	5
8	2	6
9	2	6
10	3	7
11	3	7
12	4	8
13	4	8
14	5	9
15	5	9
16	6	10
17	6	10
18	7	11
19	8	9»

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 19 dicembre 1994 la Commissione ha presentato una proposta, fondata sull'articolo 100 A, del trattato CE, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 20 settembre 1995, proponendo tre emendamenti alla proposta della Commissione. Sulla scorta di tale parere, la Commissione ha presentato, il 5 ottobre 1995, una proposta modificata che accoglie gli emendamenti del Parlamento europeo.

3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 27 aprile 1995.

4. Il 7 novembre 1995, il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta della Commissione conformemente all'articolo 189 B del trattato.

II. OBIETTIVO

5. La suddetta proposta è volta, da un lato, a concedere ai motori ad accensione spontanea di potenza limitata, destinati ai veicoli industriali, una deroga per quanto concerne il valore limite, applicabile dal 1° ottobre 1995, prescritto nella direttiva 91/542/CEE e, dall'altro, a introdurre un nuovo metodo statistico per il controllo della conformità della produzione.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6. Il Consiglio ha apportato essenzialmente tre tipi di emendamento alla proposta della Commissione.

   In primo luogo, per quanto concerne i valori limite, il Consiglio ha adottato una posizione che fonde gli elementi essenziali della proposta originaria della Commissione con il parere del Parlamento europeo; il Consiglio ha infatti accettato:

   — il limite intermedio di 0,25 g/kWh proposto inizialmente dalla Commissione,

   — la riduzione di due anni del periodo di applicazione della deroga, come richiesto dal Parlamento europeo.

   Il Consiglio ritiene che, benché i veicoli muniti di un motore di potenza limitata non possano attualmente osservare il limite di 0,15 g/kWh previsto nella direttiva 91/542/CEE, l'attuale tecnologia permetta tuttavia di rispettare un limite più rigoroso di quello applicabile fino al 30 settembre 1995 (0,61 g/kWh per i nuovi tipi di motore contemplati nella proposta di direttiva) e ha considerato importante, sul piano del miglioramento dell'ambiente, accogliere la proposta della Commissione di introdurre un valore di 0,25 g/kWh.

   Tuttavia, per inviare un segnale all'industria, il Consiglio si è allineato con il Parlamento europeo riducendo di due anni il periodo di applicazione della deroga. Pertanto, dal 1° ottobre 1997 i nuovi tipi di motore dovranno rispettare il limite di 0,15 g/kWh prescritto nella direttiva 91/542/CEE.

   Per motivi di coerenza e di presentazione giuridica il Consiglio ha spostato il punto 2 dell'allegato proposto della Commissione (il punto 8.3.1.1 non figura più nella sezione 8 relativa alla conformità della produzione) e l'ha inserito quale nota in calce relativa al punto 8.1.1.1.1.

   In secondo luogo, quale conseguenza di quanto precede, il Consiglio ha soppresso le disposizioni relative agli incentivi fiscali (nono e decimo considerando e articolo 2), considerandoli praticamente privi di effetto vista la brevità del periodo durante il quale essi sarebbero applicabili.

   In terzo luogo il Consiglio ha introdotto correzioni nelle tabelle concernenti il controllo della conformità della produzione (allegato I, appendice 1, tabella I.1.5, e appendice 2, tabella I.2.5).